



Allegati:

Risposta al foglio del:

n.

**Oggetto: Nota esplicativa relativa alla sorveglianza sanitaria dei ciclofattorini organizzati mediante piattaforme digitali (c.d. “riders”)**

Spett.le Presidente  
AssoDelivery

trasmissione a mezzo pec

Gentile Presidente,

facendo seguito ad alcune segnalazioni relative a ciclofattorini (c.d.“riders”) rivoltisi ai servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza del lavoro dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Toscana per richiedere informazioni o visite mediche finalizzate al rilascio di giudizio di idoneità a svolgere consegne in bicicletta, si fa presente quanto segue.

L’art 41 del D.Lgs 81/08 stabilisce che le visite mediche di idoneità alla mansione (a cura e spese del datore di lavoro) siano effettuate dal Medico competente nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. a) del medesimo decreto.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- la visita medica preventiva / preassuntiva, da effettuarsi prima che il lavoratore venga adibito alla mansione;
- la visita periodica agli intervalli fissati dal medico competente nel protocollo sanitario e gli eventuali accertamenti integrativi previsti nel protocollo stesso.

Si ricorda che nei confronti dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, ai sensi del D.Lgs 81/2015 (“jobs act”) come modificato dal DL 101/2019 (conv. L. 128/2019), la committenza, per quanto attiene alla sicurezza e salute dei lavoratori, riveste sempre il ruolo di datore di lavoro, qualunque sia la tipologia contrattuale, pertanto sia in caso di prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e organizzate secondo direttive impartite esclusivamente dal committente/gestore della piattaforma (art. 2), sia in caso di prestazioni di lavoro autonomo–(art. 47 septies comma 3), nonché ovviamente nel caso di contratto di lavoratore subordinato, compresi i soci lavoratori di cooperative.

La Legge Regionale n. 18 del 04/05/2021, all’art. 4 comma 3, lettera e), ribadisce che al datore di lavoro/committente spetta l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che effettuano per loro conto attività organizzate mediante piattaforme digitali.

Infine, il “Documento Tecnico” – elaborato ai sensi della Legge Regionale sopracitata ed approvato con Delibera Regionale n. 665 del 13/06/2022 – al punto 5.7 prevede l’effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche sulla base delle risultanze del Documento di Valutazione dei rischi – altro obbligo fondamentale del datore di lavoro - e fornisce approfondite indicazioni per



Allegati:

Risposta al foglio del:

n.

l'effettuazione della Valutazione dei rischi e – nel rispetto dell'autonomia del medico competente – indicazioni di minima relative al protocollo sanitario applicabile.

Si ritiene, pertanto, che i datori di lavoro/committenti dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali debbano nominare un proprio medico competente (a cui spetta il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 25 del D.L.vo 81/08), tra cui quello di effettuare le visite mediche preventive e periodiche (comprendenti di eventuali accertamenti integrativi) secondo il protocollo sanitario elaborato dallo stesso medico competente sulla base del Documento di Valutazione dei rischi legati alle attività in questione.

Cordiali saluti

TG

Il Dirigente  
Giovanna Bianco